



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**56
29/05/2019**

**ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RELATIVA AL VERBALE
AMMINISTRATIVO N. 17/2018 DEL 23/10/2018**

OGGETTO:

AREA LEGALE E POLIZIA MUNICIPALE

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Premesso che:

- in data 23/10/2018 alle ore 08:55 il responsabile del trattamento dei dati Comandante della Polizia Municipale ha accertato, nei confronti del Sig. Gueli Raimondo, le cui generalità sono in possesso agli atti d'ufficio, quale trasgressore, la violazione a quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 41/2018 e ss.mm. ii. perché " in Via della Repubblica nell'area adiacente ai cassonetti di raccolta dei rifiuti, depositava rifiuti di vario genere fuori dall'orario consentito violando quanto disposto dalla predetta ordinanza sindacale n. 41/2018 e ss.mm.ii." contestando la violazione con verbale n. 17/2018;
- il verbale n. 17/2018 è stato regolarmente notificato in data 14/12/2018;
- non risulta agli atti l'avvenuto pagamento in misura ridotta della somma dovuta nel termine di 60 giorni dalla notifica;

Preso atto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione del verbale n. 17/2018;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 41/2018 e ss.mm. ii. nella quale sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, stabilendo il pagamento in misura ridotta nella somma di € 50,00;

Ritenuto, altresì, di dover riconfermare la sanzione ridotta di Euro 59,00 (€ 50,00 + € 9,00 per spese di notifica);

Considerato:

- che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte
- che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 c. 3 della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio della legge n. 689/1981, che risulta legge speciale;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 41/2018 e ss.mm. ii.;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

ORDINA

Al Sig. Gueli Raimondo, le cui generalità sono in possesso agli atti d'ufficio, quale trasgressore, di versare la somma di € 59,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 41/2018 e ss.mm. ii. (Euro 50,00 + Euro 9,00 per spese di notifica);

INGIUNGE

Al Sig. Gueli Raimondo, le cui generalità sono in possesso agli atti d'ufficio, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 59,00 mediante le seguenti modalità:

versamento sul conto corrente postale n. 12336921 intestato a COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO SERVIZIO TESORERIA, specificando: pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n. 17/2018.

Oppure

Presso il Comando della Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro, via Fiorentino n. 89.

Il pagamento che dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento tramite conto corrente dovrà essere prodotta Comando della Polizia Municipale del Comune di Palma di Montechiaro, via Fiorentino n. 89 o tramite mail all'indirizzo: polizia.municipale@comune.palmadimontechiaro.ag.it o via fax al n. 0922/969538

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18 VI comma della legge n. 689/81, può essere proposta opposizione giudiziaria davanti al Giudice di Pace di Agrigento entro gg. 30 dalla notifica del presente Provvedimento.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. 689/1981, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Si notifici il presente atto al sig. Gueli Raimondo, quale trasgressore.

Il Responsabile del Procedimento: Carmela Zarbo

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)